




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

Attuazione della direttiva 2014/62/UE
sulla protezione dell'euro contro le falsificazioni

(Schema di decreto legislativo n. 257)

N. 325 – 18 febbraio 2016



CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Attuazione della direttiva 2014/62/UE
sulla protezione dell'euro contro le falsificazioni

(Schema di decreto legislativo n. 257)

N. 325 – 18 febbraio 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	257
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo:	Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI
Riferimento normativo:	Articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114
Relatore per la Commissione:	Mattiello
Gruppi:	PD
Relazione tecnica (RT):	sì
Commissioni competenti:	II

Il provvedimento – adottato in esercizio della delega contenuta nella legge n. 114/2015 (legge di delegazione europea 2014) - reca attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione¹.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 1: reca l'adeguamento dell'ordinamento interno alla Direttiva sulla protezione penale dell'euro e, a tal fine, introduce limitate modifiche al Codice penale in materia di sanzioni per i delitti di falsificazione, spendita e introduzione di monete falsificate, nonché in materia di confisca obbligatoria delle cose che sono servite a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. In particolare, viene prevista la confisca di valore o per equivalente. Modificando altre norme vigenti si prevede, inoltre, che nei procedimenti relativi ai reati di falsificazione di biglietti di banca o di monete, un	La relazione tecnica afferma che l'ordinamento giuridico interno è già parzialmente conforme al contenuto della direttiva 2014/62/UE, prevedendo l'incriminazione delle condotte idonee ad integrare la fattispecie penale di contraffazione di moneta ⁴ . Il provvedimento in esame prevede la modifica delle disposizioni in materia di sanzioni penali introducendo la pena massima di almeno anni otto di reclusione per il reato di distribuzione, la possibilità di avvalersi di strumenti di indagine analoghi a quelli previsti per la criminalità

¹ L'articolo 1, comma 1, della legge n. 114/2015 (Legge di delegazione europea 2014) delega il Governo ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli artt. 31 e 32 della legge n. 234/2012, i decreti legislativi attuativi delle direttive indicate negli allegati A e B (la direttiva 2014/62/UE figura nell'Allegato B). Il comma 4 prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti – non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali - possano essere previste nei decreti legislativi entro i limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive. Alla relativa copertura si provvede, in via principale, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni e, nel caso in cui i predetti oneri non possano essere coperti con le risorse già disponibili a normativa vigente, attingendo al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987.

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>tecnico della direzione generale della Banca d'Italia o della direzione generale del tesoro possa essere nominato non soltanto in qualità di perito (come già previsto a normativa vigente) ma anche in qualità di consulente².</p> <p>Ulteriori modifiche dell'ordinamento interno vigente riguardano l'applicabilità della c.d. confisca allargata (o per sproporzione)³ anche alla fattispecie di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di falsificazione nummaria, nonché la possibilità, per gli ufficiali di polizia giudiziaria e per la direzione investigativa antimafia, di svolgere operazioni sotto copertura.</p>	<p>organizzata, nonché la possibilità della trasmissione delle banconote e delle monete falsificate al Centro nazionale di analisi delle banconote o delle monete metalliche (struttura già operante presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato), onde pervenire all'individuazione e al rinvenimento di ulteriori falsi.</p> <p>La nuova normativa, pertanto, dà luogo a modifiche di carattere procedimentale, che non determinano nuovi oneri finanziari a carico della finanza pubblica.</p> <p>La possibilità di nominare un commissario giudiziale laddove debba disporsi la prosecuzione dell'attività dell'ente-persona giuridica riconosciuto responsabile di reati collegati alla falsificazione⁵, così come la possibilità che venga nominato, dal pubblico ministero, un consulente tecnico nummario tra i funzionari della direzione generale della Banca d'Italia, organo in diretto rapporto funzionale con il Centro di analisi per la contraffazione nummaria, non comportano profili di nuova onerosità. In particolare, tale ultima facoltà è già prevista, a legislazione vigente, per il giudice per le indagini preliminari dall'articolo 74 delle disposizioni di attuazione al C.p.p., significando altresì che l'attività di consulente del tecnico nummario, rientra tra i compiti istituzionali svolti dallo stesso.</p> <p>La relazione tecnica qualifica infine come misure di natura procedimentale – e pertanto prive di effetti per la finanza pubblica - quelle che prevedono per i reati in esame l'applicazione dell'istituto della confisca c.d. di valore o per equivalente, già presente nel nostro ordinamento.</p>

⁴ In proposito la RT richiama l'articolo 453 del Codice penale: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. Tali reati sono puniti con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098.

² In particolare, il provvedimento in esame novella l'articolo 74 (Perizia nummaria) delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale. Detto articolo è riformulato come segue (la parte in corsivo e sottolineata corrisponde alla novella introdotta con il testo in esame): "Nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca o di monete metalliche è nominato consulente o perito rispettivamente un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia o un tecnico della direzione generale del tesoro".

³ Viene così indicata la confisca che riguarda il denaro o i beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza.

⁵ La RT sembrerebbe riferirsi all'articolo 15 del D. Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), in base al quale il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva. Tale norma è quindi già in vigore e non viene introdotta con il provvedimento in esame.

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 2: prevede che il nuovo e più severo regime detentivo previsto dal provvedimento in esame si applicherà solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.	La relazione tecnica afferma l'assenza di effetti finanziari.
Articolo 3: viene disposto che all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto si provvede mediante le risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.	La relazione tecnica afferma che la clausola di invarianza finanziaria è finalizzata ad evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione appare opportuna una valutazione del Governo in merito alla neutralità finanziaria della disposizione⁶ che consente la nomina di un consulente tecnico nei procedimenti per falsificazione.

Sul punto la RT esclude profili di onerosità, sottolineando che l'attività di consulente rientra tra i compiti istituzionali svolti dal tecnico nummario. Non è chiaro, tuttavia, se la nuova facoltà introdotta dal testo (nomina di un consulente) vada ad aggiungersi alla possibilità, già presente nell'ordinamento, di nominare un perito tecnico (articolo 74 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale) ovvero se la nuova facoltà si configuri come alternativa alla nomina di un perito. Nel primo caso (possibilità aggiuntiva) dalla nomina di un consulente potrebbero derivare costi attualmente non previsti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 3 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione "Disposizioni finanziarie" quella di "Clausola di invarianza finanziaria".

⁶ Articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame.